



I.P.S.I.A
"S. Simoni"

I.T.E.T.
"L. Campedelli"

"GARFAGNANA"

I.T.T
"F. Vecchiacchi"

LICEO SCIENTIFICO
"G. Galilei"



Via XX Aprile 12, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
tel: 0583 62454-62166 fax : 0583 62632
e-mail: luis00400q@istruzione.it
C.F. 81000560466

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO (Delibera Collegio dei Docenti n.....del.....; Delibera Consiglio di Istituto n.....del.....)

Art 1- RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente di seguito elencata:

- Art. 32 della Costituzione
- Legge 11/11/1975 n. 584 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 24/11/1981 n. 689
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
- Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito con modifiche in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 n. 128.

Quest'ultimo Decreto, modificando e ampliando le disposizioni della Legge n. 3 del 2003, art 51 con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi, ribadisce che la tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile. Nello specifico l'art. 4 del Decreto estende il divieto di fumo e di utilizzo di sigarette elettroniche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

Art 2- FINALITA'

Con il presente Regolamento l'ISI Garfagnana si prefigge di:

- far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali interni chiusi e negli spazi esterni di pertinenza dell'Istituzione Scolastica;
- garantire la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica contro i danni arrecati dall'assunzione attiva e/o passiva del fumo;
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo in un'ottica non di repressione del fenomeno del fumo, ma di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- collaborare con l'intera comunità educante al fine di assicurare un ambiente educativo salubre, in conformità con le vigenti norme di sicurezza sul lavoro.



ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE "GARFAGNANA"



I.P.S.I.A
"S. Simoni"

I.T.E.T.
"L. Campedelli"

I.T.T
"F. Vecchiacchi"

LICEO SCIENTIFICO
"G. Galilei"

Via XX Aprile 12, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
tel: 0583 62454-62166 fax : 0583 62632
e-mail: luis00400q@istruzione.it
C.F. 81000560466

Art 3- SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

L'ISI GARFAGNANA ribadisce il divieto assoluto di fumo negli spazi seguenti:

- tutti i locali interni della scuola, indifferentemente al loro utilizzo e all'utenza;
- tutti gli spazi esterni di pertinenza della scuola stessa (es: parcheggi, aree verdi, scale di servizio, uscite di emergenza, marciapiedi adiacenti).

Art 4- INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO

- La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo viene attuata tramite affissione di idonea cartellonistica, in maniera visibile, in tutti gli ambienti interni e/o esterni soggetti al divieto.
- Nel rispetto della normativa vigente tale cartellonistica è rappresentata da pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori, il nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione.

Art 5- RESPONSABILI DELLA VIGILANZA

- Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
- I responsabili preposti dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa saranno individuati dal Dirigente Scolastico che, tenuto conto delle dimensioni e dell'ubicazione dell'Istituto, individuerà con apposito atto scritto i nominativi per ogni singolo plesso.
- Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico.
- I responsabili preposti restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico
- In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il dirigente scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.



ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE "GARFAGNANA"



I.P.S.I.A.
"S. Simoni"

I.T.E.T.
"L. Campedelli"

I.T.T.
"F. Vecchiacchi"

LICEO SCIENTIFICO
"G. Galilei"

Via XX Aprile 12, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
tel: 0583 62454-62166 fax : 0583 62632
e-mail: luis00400q@istruzione.it
C.F. 81000560466

Art 6- PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

In caso di violazione del divieto e/o di comportamento non rispettoso del presente regolamento, dopo aver controllato la corretta esposizione dei cartelli informativi - condizione imprescindibile - il responsabile preposto deve contestare immediatamente al trasgressore la violazione redigendo l'apposito verbale (in triplice copia) sottoscritto sia dal preposto che dal trasgressore. Una copia viene consegnata al trasgressore unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, la seconda trasmessa alla segreteria amministrativa e conservata. La segreteria amministrativa provvede a trasmettere la terza copia al Prefetto ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne la prima copia del verbale, unitamente al bollettino di c/c postale debitamente compilato, sarà notificata dalla segreteria amministrativa alla famiglia del trasgressore a mezzo posta con raccomandata R.R entro 90 giorni dall'accertamento.

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare il verbale la prima copia del verbale, unitamente al bollettino di c/c postale debitamente compilato, sarà notificata dalla segreteria amministrativa al trasgressore a mezzo posta con raccomandata R.R entro 90 giorni dall'accertamento.

Art 7- SANZIONI

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'Art.7 Legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla Legge n. 311/2004 ovvero:

1. per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art. 7):

- pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00.

Tali importi vengono aumentati di due volte, tre volte fino al massimo in caso di recidiva.

La misura della sanzione è raddoppiata (ed ammonta quindi da un minimo di € 55,00 ad un massimo di € 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni di età.



ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE "GARFAGNANA"



I.P.S.I.A
"S. Simoni"

I.T.E.T.
"L. Campedelli"

I.T.T
"F. Vecchiacchi"

LICEO SCIENTIFICO
"G. Galilei"

Via XX Aprile 12, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

tel: 0583 62454-62166 fax : 0583 62632

e-mail: luis00400q@istruzione.it

C.F. 81000560466

2. per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto ed irrogare le sanzioni per l'infrazione, qualora non ottemperino tale obbligo:
 - pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00 (tale importo minimo verrà aumentato di due volte, tre volte fino al massimo in caso di recidiva)
3. i dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alla sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
4. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria per violazione di un regolamento scolastico.

Art 8- PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del DLgs 507/1999) della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione prevista nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della contestazione (oltre al pagamento delle spese di accertamento e notifica) per l'importo di:

- A. € 55,00;
- B. € 110,00 per violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni

Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

1. in banca o presso gli uffici postali utilizzando il Modello F23, codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo-ISI Garfagnana, il numero e la data del verbale);
2. direttamente presso la Tesoreria provinciale competente o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo-ISI Garfagnana, il numero e la data del verbale).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, con raccomandata a mano o per posta (Raccomandata A/R), la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla scuola onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.



ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE **“GARFAGNANA”**



I.P.S.I.A
“S.Simoni”

I.T.E.T.
“L. Campedelli”

I.T.T
“F. Vecchiacchi”

LICEO SCIENTIFICO
“G.Galilei”

Via XX Aprile 12, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
tel: 0583 62454-62166 fax : 0583 62632
e-mail:luis00400q@istruzione.it
C.F. 81000560466

In tutti i casi, trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o dal ricevimento della notifica senza che sia avvenuto il pagamento, gli uffici amministrativi presentano rapporto al Prefetto territorialmente competente, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, per i successivi adempimenti.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art.9- RIMEDI E RICORSI

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire nel verbale eventuali osservazioni, può far pervenire al Dirigente Scolastico, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione immediata o di notificazione della violazione, scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito.

In alternativa l'interessato ha facoltà di ricorrere al Giudice di Pace competente per territorio.

Art.10-RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento faranno fede le norme vigenti.

ALLEGATI

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente Regolamento:

- a) Allegato n. 1 Verbale di accertamento di infrazione e contestazione di illecito amministrativo
- b) Allegato n. 2 Rapporto al Prefetto